

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 FEB. 2001

=====

ADDI' **13 FEB. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO & IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 220

OGGETTO: ASSOCIAZIONE FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA - LEGAZIONE REGIONALE DEL LAZIO CON SEDE IN ROMA. RICONOSCIMENTO
DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DELLA L.R. 02.12.1983,
N. 73.



dello spettacolo del Turismo e dello Sport, competente per materia, effettuata con nota prot. n. 191198 in data 28.11.2000;

VISTA

la nota prot. n. 3112 del 28.11.2000 con la quale il Dipartimento Promozione della Cultura, dello spettacolo del Turismo e dello Sport, ha comunicato che non ha rilievi da formulare in merito alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica fatta dall'Associazione in parola;

ESAMINATA

l'autocertificazione prodotta dai componenti del Consiglio di Amministrazione relativa all'assenza di carichi pendenti e di eventuali sentenze di condanne nei confronti dei medesimi;

VISTA

la relazione dell'Ufficio in data 29.11.2000;

RITENUTO

che esistono i presupposti per riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione Federazione Italiana Danza - Legazione regionale del Lazio, con sede in Roma;

VISTA

la legge 15.05.1997, n.127;

all'unanimità

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione Federazione Italiana Danza - Legazione regionale del Lazio, con sede in Roma e di approvare lo Statuto, composto di 14 articoli, che si allega in copia e forma parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione, ai sensi della legge 15.5.1997 n. 127, non è soggetta a controllo.

La deliberazione in parola verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio e trasmessa all'Ente interessato.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE


15 FEB. 2001



bu

ALLEG. alla DELIB. N. *220*
DEL *13 FEB. 2001*

Cur



Allegato "A" al rep. 26.48/4.108

STATUTO
dell'Associazione Sportiva e Culturale
"FEDERAZIONE ITALIANA DANZA F.I.D."

Art. 1

E' costituita in Roma, via Monte Zebio n. 7, un'associazione sportiva e culturale denominata "FEDERAZIONE ITALIANA DANZA F.I.D."

Con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale potranno essere istituite sedi regionali e si potrà procedere alla nomina dell'eventuale responsabile di sede.


Art. 2

L'associazione è apolitica, senza scopi di lucro, con intendimenti puramente sportivi, educativi, formativi e culturali.

Art. 3

L'associazione ha per scopo:

- a) la pratica e la diffusione della danza quale libera alternativa alle altre discipline riconosciute dal CONI. Ha inoltre lo scopo di riunire Società di danza sportiva, Gruppi di danza sportiva ed Associazioni di danza sportiva con finalità di promozione sportiva, ricreativa, educativa, culturale ed artistica;
- b) la promozione e la diffusione delle attività sportive, sociali e culturali nei settori della danza, del teatro, della musica e di tutte le altre forme d'arte, sport e spettacolo.



Lucretia...
Leone...


Maria Lucrezia Barbano

Francesca Esill

Giulio...

Carlo Alberto...
Maria...

Carpi...



sia "dal vico" che riprodotte, sia a livello nazionale che internazionale;

- c) l'organizzazione di concorsi, rassegne, competizioni, corsi didattici, seminari di studio, convegni, stage, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili al raggiungimento degli scopi associativi;
- d) lo stabilire relazioni con enti pubblici e privati, associazioni sportive, culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con organizzazioni turistiche;
- e) lo sviluppo dei rapporti con le altre organizzazioni similari italiane ed estere su basi di reciprocità.

Art. 4



Il patrimonio dell'associazione è costituito dai conferimenti effettuati sia in denaro che in natura dagli associati.

Gli associati fondatori verseranno una quota associativa annua di lire 500.000 (cinquecentomila), o quanto stabilito nei rapporti di convenzione eventualmente costituiti con enti affini o con le associazioni aderenti.

Per gli associati aderenti, l'importo della quota associativa sarà deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5

Saranno ammessi a far parte dell'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo Nazionale tutte le associazioni, i centri e le scuole di danza nonchè i cittadini i-



aliani e stranieri, di ambo i sessi, senza limiti di età i quali intendano perseguire gli scopi dell'Associazione e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Le richieste di adesione vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, al Consiglio Direttivo Nazionale.


Art. 6

In considerazione dell'attività coordinatrice a livello nazionale ed internazionale che si propone la presente Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad elaborare ed a diffondere il Regolamento di Adesione alla Federazione Italiana Danza (F.I.D.) nel quale saranno indicati chiaramente tutti i requisiti necessari alle Associazioni culturali, alle scuole e ai Centri di Danza per diventare membri associati dell'Associazione.


Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, provvederà sulla base delle indicazioni dell'assemblea nazionale, ad istituire eventuali organi, uffici e rappresentanze periferiche dell'Associazione, sia a livello regionale che a livello provinciale, che eserciteranno dietro suo ³ membro e sotto il suo diretto controllo.

Sono pertanto istituite le seguenti Legazioni Regionali:

- 1) Legazione Regionale del Piemonte - Val d'Aosta;
- 2) " " della Lombardia;
- 3) " " del Friuli - Venezia Giulia;
- 4) " " del Veneto;



- | | | | |
|-----|---|---|------------------------|
| 5) | " | " | della Liguria; |
| 6) | " | " | della Toscana; |
| 7) | " | " | dell'Emilia - Romagna; |
| 8) | " | " | delle Marche; |
| 9) | " | " | dell'Umbria; |
| 10) | " | " | dell'Abruzzo e Molise; |
| 11) | " | " | del Lazio; |
| 12) | " | " | della Campania; |
| 13) | " | " | della Puglia; |
| 14) | " | " | della Basilicata; |
| 15) | " | " | della Calabria; |
| 16) | " | " | della Sicilia; |
| 17) | " | " | della Sardegna. |



Le Legazioni Regionali assumeranno la veste giuridica di Enti a base volontaria, costituiti per fini ³ culturali, sportivi e sociali, senza scopo di lucro ed apolitici.

Le Legazioni saranno autonome, in quanto libere di assumere tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi associativi, limitatamente al loro ambito territoriale; in tale ambito esse ricoprono anche la funzione di rappresentanza della Federazione Italiana Danza F.I.D. nazionale.

Esse potranno richiedere il riconoscimento giuridico.

Sono organi delle ¹ Delegazioni Regionali: a) l'Assemblea Regionale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo Regionale; c) l'Ufficio Regionale di Segreteria; d) il Segretario Regiona-

posta, il controllo tecnico e il giudizio sul valore artistico e pedagogico delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo Regionale.

Può esercitare il diritto di veto temporaneo ed in tal caso la validità della delibera del Consiglio Direttivo Regionale è sospesa sino al conseguimento del parere del Segretario Generale Nazionale.

Le cariche sociali delle Legazioni Regionali diverranno operative soltanto a seguito della ratifica espressa da parte del Consiglio Direttivo Nazionale o mediante "silenzio-assenso", che si verifica con il decorso del termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, delle nomine.

Ulteriori prescrizioni sulle attribuzioni e le funzioni delle Legazioni Regionali potranno essere inserite nel Regolamento Federale dell'Associazione Nazionale, purchè non in contrasto con quanto sopra stabilito.

Art. 7

Il socio dell'atto del tesseramento si assume tutte le responsabilità per i rischi relativi ed in ogni caso connessi all'attività sportiva in qualsiasi sede venga svolta, esonerando l'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alla sua persona, cose proprie o altrui, che possano derivare dalla sua partecipazione a corsi, allenamenti, dimostrazioni e gare, rinunciando ad ogni e qualsiasi azione vol-



ta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti non-
chè al relativo diritto che non siano gli eventuali risarci-
menti riconosciuti dalla Società di Assicurazione alla quale
tutti gli atleti hanno diritto.

Art. 8

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall'assemblea nazionale degli associati, composto da tre membri e che nominerà nel suo seno un Presidente, un Segretario Generale ed un Coordinatore Tecnico.

Potranno partecipare alle riunioni del **Consiglio** Direttivo Nazionale con funzioni meramente consultive, tutti i Direttori Tecnici Nazionali nominati a norma dell'emanando regolamento di disciplina della Associazione.



Il Consiglio Direttivo Nazionale avrà i più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale avrà funzioni meramente rappresentative e fungerà da portavoce verso i terzi delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano invece unicamente al Segretario Generale che durerà in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.

Il Presidente ed il Coordinatore Tecnico dureranno in carica due anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Art. 9



Organo consultivo dell'Associazione sarà la Direzione Tecnica Nazionale composta da tre a cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale che dureranno in carica un anno e saranno rieleggibili.

Art. 10


L'assemblea nazionale degli associati deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per consentire la più ampia partecipazione dei soci alla vita associativa; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi la necessità o quanto ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione sarà valida a maggioranza assoluta e qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11

⁵ L'assemblea degli associati:

- a) fissa il programma annuale di attività da sviluppare nella realtà territoriale ed ambientale in conformità agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) definisce le principali iniziative sportive e culturali;
- c) approva i bilanci presentati annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) elegge i membri ⁶ dei Consigli Direttivo Nazionale.



Art. 12

L'Associazione ha durata di anni 50 (cinquanta) dalla sua costituzione e potrà essere prorogata su semplice delibera dell'assemblea.

Art. 13

L'assemblea nazionale può attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la qualifica di Presidente Onorario della Associazione ad una o più persone che in qualche modo si siano distinte per particolari benemeranze nell'azione svolta al conseguimento degli scopi dell'Associazione o comunque in altri sport.

I Presidenti Onorari durano in carica un anno e sono rieleggibili.

I Presidenti Onorari possono partecipare alle sedute dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni contenute ⁸ all'emanando regolamento disciplinare, alle disposizioni del Codice Civile ed

alle altre leggi vigenti. (1) = Racchia "Delegazioni"

o "Legazioni", (2) = Adde "artistici", (3) = Ra-

dia "membri" o "mandato", (4) = Racchia "regionale" o "regione", (5) = Racchia

"L'assemblea" o "L'assemblea", (6) = Racchia "dei Consigli" o "del Consiglio".

(7) = Racchia "semplice" o "semplice", (8) = Racchia "dell'emanando" o "nell'emanando".

Otto postille lette ed approvate; radiate otto paroli.

Carlo Alberto Chubb

Maria Morfolhe

di lui

Maria Luisa Barbara

Francesco Ertell

Alino Dianchi

Carlo Ferraro

Francesco Pagnani

Roberto Ambroli



PRESIDENTE

E' copia conforme all'originale, in piu
fogli..., ed a 2 suo allegati, mu-
nit. 0 delle prescritte firme che si rila-
scia per uso iscrittura

Recanati, - 2 OTT. 1997

Roberto Ambroli



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE